

STUDIO MOSCATO TORAZZA PAPONE  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO MOSCATO  
DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11-6  
16121 GENOVA  
TEL. 010-581624  
TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731  
EMAIL INFO@MTPASSOCIATI.IT

Genova, 30 aprile 2009

Alla Preg.ma  
Clientela

CIRCOLARE DI STUDIO N. 7-2009

**ESIGIBILITÀ DELL'IVA PER CASSA**  
PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DM 26.3.2009

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27.4.2009 è stato pubblicato il DM 26.3.2009, che dà attuazione all'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). Per effetto della pubblicazione, per le operazioni effettuate dal 28.4.2009, è possibile avvalersi dell'esigibilità differita dell'IVA, in applicazione della disciplina di cui all'art. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009).

Sono destinatari della nuova disciplina i soggetti passivi con volume d'affari, riferito al 2008, non superiore a 200.000,00 euro, relativamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio d'impresa, ovvero di arte o professione (vedasi nostra precedente circolare n. 6-2009). L'agevolazione cessa se, in corso d'anno, tale limite risulta superato; in tal caso, l'esigibilità immediata diventa obbligatoria per le operazioni successive all'avvenuto superamento della soglia.

Per avvalersi dell'agevolazione, è obbligatoria l'annotazione in fattura che l'operazione è ad esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del DL 185/2008. In assenza della specificazione in fattura che l'operazione è ad esigibilità differita, l'operazione s'intende ad esigibilità immediata.

Il differimento dell'imposta implica il corrispondente differimento della detrazione in capo a questi ultimi.

La sospensione d'imposta ha come limite temporale un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, anteriormente a detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Resta da chiarire, in caso di pagamento del corrispettivo mediante bonifico bancario, postale, ecc., se, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di emissione della fattura, debba aversi riguardo al momento in cui il cedente/prestatore è venuto a conoscenza dell'avvenuto accredito del corrispettivo. Tale posizione, in passato avallata dall'Amministrazione finanziaria, è stata ritenuta inapplicabile, in riferimento alla disciplina in esame, dalla circolare Assonime 12/2009.

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria e coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Paolo Moscato

Paolo Torazza

Alberto Papone